



COMUNE DI TREVISO

Prot. n. 68535/52
Settore: Sportello Unico
Servizio: Attività produttive
dp/DP

Treviso, 17.10.2001

OGGETTO: criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.

IL SINDACO

Visto l'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 - "Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche"- che prevede il raccordo degli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi e in forma itinerante con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa e con gli orari previsti per i pubblici esercizi per gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio ;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto legislativo n. 114/98;

Richiamata la determinazione prot. n. 56894/2000 del 20.11.2000, emessa dall'Amministrazione provinciale di Treviso, con la quale è stata riconosciuta la qualificazione di Città d'Arte al Comune di Treviso, a' sensi della legge regionale n. 62/1999, nei limiti e alle condizioni stabilite nella domanda di riconoscimento ed atti successivi;

Vista la propria ordinanza prot. n. 38914/233 dell'11 giugno 1999 con la quale si sono individuati i criteri per l'apertura e la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa;

Vista l'ordinanza sindacale n. 16195/75 del 17.3.1995 con la quale sono state fissate le norme relative all'apertura e alla chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa, nonché alle deroghe all'obbligo di chiusura;

Vista la legge regionale n. 10/2001 e i relativi criteri applicativi;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza dalla data del presente provvedimento i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono assoggettati alle seguenti disposizioni.

ART. 1 – ORARIO DI APERTURA DEI MERCATI ORDINARI.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio ubicato nei mercati settimanale, bisettimanali e giornalieri possono esercitare l'attività di vendita **dalle ore 7.30 alle ore 14.00**; è consentito l'accesso degli operatori al proprio posteggio **non prima delle ore 6.00 e non dopo le ore 8.00**; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato **entro e non oltre le ore 15.00 e non prima delle ore 13.00**.

ART. 2 – ORARIO DI APERTURA DEI MERCATI STRAORDINARI.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in occasione di mercati straordinari possono esercitare l'attività di vendita **dalle ore 7.30 alle ore 19.00**; non è consentito l'accesso degli operatori **prima delle 6.30 e non oltre le ore 8.00**; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato **entro e non oltre le ore 20.00 e non prima delle ore 18.00**.

ART. 3 – ORARIO DI APERTURA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DI BORGO CAVOUR.

I titolari di concessione al posteggio presso il mercatino dell'antiquariato "Cose d'altri tempi" possono esercitare l'attività di vendita con il seguente orario:

- a. **orario estivo: dalle ore 7.30 alle ore 19.30**; non è consentito l'accesso degli operatori prima delle ore 6.30 e non oltre le 8.00; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre le ore 20.30 e non prima delle ore 18.30;
- b. **orario invernale: dalle ore 7.30 alle ore 18.30**; non è consentito l'accesso degli operatori prima delle ore 6.30 e non oltre le ore 8.00; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre le ore 19.30 e non prima delle ore 17.30.

ART. 4 – ORARIO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

I titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono esercitare l'attività di vendita nel seguente orario dalle ore **7.30 alle ore 20.00**.

I titolari di autorizzazione di commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche in forma itinerante abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande possono esercitare l'attività di vendita dalle ore **7.30 alle ore 20.30**.

ART. 5 – ORARIO DI ESERCIZIO DEI POSTEGGI ISOLATI E DI POSTEGGI STAGIONALI.

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio isolato possono esercitare l'attività di vendita nella fascia oraria **dalle ore 7.30 alle ore 20.00 nei limiti di quanto indicato nella concessione all'utilizzo del suolo pubblico**; è consentito l'accesso degli operatori al proprio posteggio **non prima delle ore 6.00 e non dopo le ore 8.00**; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre un'ora dalla data di chiusura dell'attività di vendita e non prima di un'ora da detto orario.

I titolari di autorizzazione all'esercizio di vendita su aree pubbliche con posteggio isolato abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande possono esercitare l'attività di vendita nella fascia oraria **dalle ore 7.30 alle ore 02.00 nei limiti di quanto indicato nella concessione all'utilizzo del suolo pubblico**; è consentito l'accesso degli operatori al proprio posteggio **non prima delle ore 6.00 e non dopo**

le ore 8.00; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre un'ora dalla data di chiusura dell'attività di vendita e non prima di un'ora da detto orario.

ART. 6 – ORARIO DI ESERCIZIO IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE O MANIFESTAZIONI.

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio temporaneo rilasciato in occasione di **particolari ricorrenze** (Ricorrenza dei morti, Natale, Carnevale, Pasqua, ...) possono esercitare l'attività di vendita nella fascia oraria **dalle ore 7.30 alle ore 20.00** nei limiti di quanto indicato nella concessione all'utilizzo del suolo pubblico; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre un'ora dalla data di chiusura dell'attività di vendita e non prima di un'ora da detto orario.

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio temporaneo rilasciato in occasione di **manifestazioni** possono esercitare l'attività di vendita limitatamente nell'orario di svolgimento di dette manifestazioni; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre un'ora dalla data di chiusura dell'attività di vendita e non prima di un'ora da detto orario.

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio rilasciato in occasione del **campionato di calcio e di rugby** possono esercitare l'attività di vendita a partire da **tre ore prima l'orario di inizio partita** e non oltre **due ore dopo la conclusione** della manifestazione sportiva; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre un'ora dalla data di chiusura dell'attività di vendita.

ART. 7 – DEROGHE AGLI ORARI

Eventuali deroghe agli orari succitati potranno essere accordate da parte degli addetti del Comando della Polizia municipale e da parte dell'associazione preposta all'organizzazione del mercatino dell'antiquariato, per quanto di competenza, per motivi contingibili ed urgenti e per avverse condizioni atmosferiche, conformemente agli indirizzi di cui al presente provvedimento.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce ad ogni effetto di legge i precedenti provvedimenti. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO
(f.to dott. Giancarlo Gentilini)